

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 12 del 12.2.2015

Oggetto: Definizione della controversia:

c/ SKY S.p.a.

L'anno 2015 addì 12 del mese di febbraio, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40 – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Felice Blasi	Presidente	X	
Antonia Daloiso	Vice presidente	X	
Elena Pinto	Vice presidente		X
Stefano Cristante	componente	X	
Adelmo Gaetani	componente	X	

IL COMITATO

Nella riunione del 12 febbraio 2015;

Vista la legge 14 novembre 1995, n.481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”;



Visto l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data 21 novembre 2006, e in particolare l'art. 4, c.1, lett.e);

Vista la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

Vista l'istanza dell'utente presentata in data 28/09/2012;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La Sig.ra [redacted] nella propria istanza introduttiva lamenta indebiti prelievi dalla carta di credito per servizi Sky mai richiesti eseguiti in data 11.05.2012 e 12.06.2012, rispettivamente di € 167,54 e di € 97,07.

Pertanto, con istanza datata 29.06.2012 esperiva tentativo di conciliazione dinanzi il Corecom Puglia che si concludeva con verbale di esito negativo n. 4501/2012 per mancata adesione dell'Operatore.

Sulla scorta di tali premesse, l'istante chiedeva a questa Autorità:

- di definire la controversia accogliendo le seguenti richieste: *"rimborso degli importi prelevati, risarcimento dei danni, conoscere le generalità dell'utilizzatore fraudolento dei dati carta di credito, annullare la posizione contrattuale e contabile attivata da terzi, annullare il RID CartaSP"*.

2. La posizione dell'operatore

Con memorie difensive ritualmente depositate nel corso del presente procedimento e trasmesse anche all'istante, Sky rappresentava che:

- 1) Dai dati riportati sul formulario non è stato possibile individuare e verificare la vicenda;
- 2) Il numero della carta di credito è necessario sia per la ricostruzione di quanto accaduto, sia per poter procedere all'eventuale rimborso, una volta identificato l'importo incassato ed accertata la titolarità della carta di credito;
- 3) La società ha comunque fornito alla signora [redacted] i recapiti necessari affinché la stessa possa trasmettere la documentazione utile a consentire le verifiche e la gestione del caso. In assenza delle informazioni necessarie e/o della disponibilità della cliente, Sky si trova nell'impossibilità di attivarsi suo malgrado.

All'esito dell'udienza di discussione della controversia del 30.11.2012, cui partecipava l'utente, la pratica veniva definita.

25

3. Motivazione della decisione

Va premessa l'incompetenza di questo Corecom in ordine alle domande formulate nell'istanza introduttiva del presente procedimento relative alla liquidazione del risarcimento dei danni, all'annullamento del RID CartaSI, nonché alla richiesta di conoscere "le generalità dell'utilizzatore fraudolento dei dati della carta di credito", trattandosi di questioni che esulano dall'ambito di applicazione del Regolamento, ai sensi dell'art. 2 della Delibera AGCom 173/07/Cons. Appare opportuno precisare che, a norma dell'art. 19, comma 4, del *Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*, "l'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare i rimborsi di somme risultate non dovute o il pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità".

Nel merito, l'utente si duole di due arbitrari prelievi di denaro dal proprio conto corrente per servizi Sky mai richiesti, senza però fornire alcun elemento utile per ricostruire la vicenda ovvero documentazione a supporto della propria posizione, quali copia degli estratti di conto corrente, il numero identificativo dei prelievi effettuati dall'Operatore, eventuali reclami, etc.

Dall'istruttoria, infatti, non è emerso alcun elemento che possa consentire l'analisi della controversia e la conseguente deliberazione sul punto, atteso che nulla veniva precisato dall'utente né nelle istanze di conciliazione e definizione della controversia né in sede di discussione della controversia.

Appare opportuno ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte: "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza" (sentenza 30.10.2001 n. 13533).

4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Il rigetto delle richieste formulate dall'utente.

Il presente provvedimento costituisce ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.


27



Ai sensi dell'art.135, comma 1, lett. b del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Responsabile del Procedimento


(Dott. Nicola Scelsi)

Il Presidente

(Felice Blasi)





*La presente copia composta
di n° 4 (QUATTRO) pagine
è conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio.*


La P.R. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni controversie"
dott. Nicola Scelsi